

(N. 2980)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1953 (V. Stampato N. 2500)*

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(CAPPÀ)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

e col **Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana**

(DE GASPERI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

---

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1° marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennità mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro il 31 dicembre 1953, a pena di decadenza.

## Art. 2.

Entro il 31 dicembre 1953, a pena di decadenza, potranno, altresì, presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione della indennità prevista dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, o della indennità sostitutiva di quella predetta, stabilita dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, i marittimi militarizzati infortunati nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 della legge predetta e dai decreti sopracitati, o gli aventi causa da tali marittimi, in caso di morte di questi ultimi.

## Art. 3.

Entro il 30 giugno 1954, l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare presenterà, per l'approvazione, il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il disposto dell'articolo 4, 2° comma, della legge sopracitata, versando l'eventuale residuo attivo all'Erario in conto entrate.

## Art. 4.

È concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000 a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente graverà sullo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1950-51 e verrà fronteggiato mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**